



Allegati: documentazione istruttoria

Funzionario responsabile del procedimento:

dott. Agr. Vito Martino Tinella

Tel: 06/67662242

Email: v.tinella@cittametropolitanaroma.it

Funzionario responsabile di P.O.:

dott.ssa Alessandra Terenzi

Tel: 06/67664563

Email: a.terenzi@cittametropolitanaroma.it

Roma, 16.12.2022

Comune di Magliano Romano

Piazza Risorgimento 1 - Magliano Romano (RM)

segretario@pec.comunedimaglianoromano.it

Al Tecnico Progettista

dott. for. Danilo Cola

d.col@epap.conafpec.it

Corpo di Polizia metropolitana

direzionepolizia@cittametropolitanaroma.it

Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Gruppo di Roma

frm43057@pec.carabinieri.it

E p.c.

Ente Regionale Parco di Veio

parcoveio@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio

Area “Protezione e Gestione della Biodiversità”

vinca@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio - Area Governo del Territorio e Foreste

foreste@regione.lazio.legalmail.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale

sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 7/2005) - Istanza inoltrata dal Comune di Magliano Romano per Intervento di utilizzazione di fine turno di un bosco ceduo matricinato ubicato nel territorio Comunale in Località MACCHIA DI MAGLIANO su terreno distinto al Foglio 4, Particella 1 del N.C.T.
Superficie catastale complessiva: ha 56,2500 Superficie netta al taglio: ha 9,8000
Fascicolo 14153 – Provvedimento conclusivo di procedimento in regime di comunicazione

VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana;





VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTA l'istanza in oggetto e la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza a norma di quanto previsto dalla L.R. n.39/2002 e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, inoltrata per via telematica in regime di comunicazione a questo Servizio da parte della signora Carta Liberata in qualità di Rup – Responsabile settore IV del Comune di Magliano Romano, pervenuta in data 21/04/2022, per la realizzazione di un taglio di fine turno di un bosco ceduo matricinato, acquisita con protocollo n. 67595 del 21/04/2022, cui è stato assegnato il n. di **fasc. 14153**;

VISTE le **integrazioni pervenute** al Servizio in data 01/12/2022 con n. prot. CMRC-2022-0187249 e in data 13/12/2022 con prot. n. 193556;

VISTA la comunicazione di **avvio del procedimento**, inviata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con nota protocollo n° CMRC-2022-0086182 del 25/05/2022, trasmessa a mezzo pec;

VISTA la nota di questo Servizio, protocollo n° CMRC-2022-0093411 del 08/06/2022, in allegato alla quale l'istanza e i relativi atti sono stati inoltrati alla Regione Carabinieri Forestale “Lazio” - Gruppo di Roma e al Corpo di Polizia Metropolitana, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005;

TENUTO CONTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa la **piena disponibilità** del terreno a cui si riferisce l'intervento previsto, da parte della signora Carta Liberata in qualità di Rup – Responsabile settore IV del Comune di Magliano Romano, nel rispetto di quanto dettato al comma 6, lettera a) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

CONSIDERATO che il bosco oggetto dell'intervento agro-forestale, come dichiarato nell'istanza e come verificato sul software territoriale “SiPro”, in uso presso questa Amministrazione, ricade all'interno del **Parco Naturale Regionale “Veio”**;

VISTO il **nulla osta preventivo**, pervenuto a questo servizio con prot. n. 0187249 del 01/12/2022, Determinazione n. A00400 del 17/11/2022, rilasciato dal competente del Parco di Veio, ai sensi degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 29/97, nonché degli artt. 5 e 45 della L.R. n. 39/2002 e dell'art. 51 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, e tenuto conto delle prescrizioni in esso contenute, che vengono considerate parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO che il bosco oggetto dell'intervento agro-forestale non risulta insistere in alcuna Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) o Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate dalla Regione Lazio nell'ambito del Progetto “Bioitaly” (Rete “Natura 2000”);

PRESO ATTO che nel “*PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE*” a firma del progettista incaricato **dott. for. Danilo Cola**, è dichiarato che: *“è un ceduo semplice di 28 anni, formazione a prevalenza di Cerro e Roverella, con sporadica presenza di Orniello e Acero” [...] “presenta le caratteristiche di un bosco ceduo, con una media di circa 3 polloni per ceppaia e una densità media di 330 ceppaie per ettaro” [...]; “ si eseguirà un taglio di ceduzione di fine turno con lo scopo di mantenere l'ordinario governo a ceduo, con un rilascio di 80 matricine per ettaro di cui 1/3 dell'oltretorno” [...] Prima dell'inizio dell'intervento verrà trasmesso agli enti coinvolti nell'iter autorizzativo il*





pedilista di matricinatura [...]; “in base all’art. n°22 comma 5 del Regolamento Forestale è stata scelta n°1 pianta da rilasciare ad accrescimento indefinito”;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal progettista, nella scheda tecnica allegata, circa l’avvenuta consultazione, da parte dello stesso, della cartografia vigente ed aggiornata allegata al Progetto di **Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** redatto **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (ex Autorità del fiume Tevere)**, competente per territorio, da cui è risultata l’assenza di fenomeni franosi in atto o potenziali nell’area cui si riferisce l’intervento previsto;

CONSIDERATO che, come riportato nel progetto allegato all’istanza, e come verificato sul software territoriale *Siticatasto* in uso presso questa Amministrazione, il lotto interessato dal proposto intervento forestale ricade all’interno di **aree interessate da vincoli paesaggistici dichiarativi (vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche)**, di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/04, denominato “*Valle del Treja*”;

VISTE le integrazioni pervenute al Servizio con prot. n. CMRC-2022-0187249 del 01/12/2022, “**Determinazione del responsabile del Servizio settore IV LL.PP., ED. Privata, Ambiente, Patrimonio del Comune di Magliano Romano n. 234 del 21/09/2022**”, con prescrizioni che qui si intendono considerate parte integrante del presente atto, **a valere come autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;**

PRESO ATTO, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla signora Carta Liberata in qualità di Rup – Responsabile settore IV del Comune di Magliano Romano, che l’area oggetto dell’intervento fa parte del demanio civico ed è in piena disponibilità dell’ente; el rispetto di quanto dettato al comma 6, lettera a) dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO di quanto autodichiarato dalla signora Carta Liberata in qualità di Rup – Responsabile settore IV del Comune di Magliano Romano, pervenuta a questo Servizio in data 13/12/2022 con prot. n. 193556: “*l’intervento è conforme alla vigente normativa in materia di **Usi Civici** e ne salvaguarda i diritti, non è ostacolato nè limitato in alcun modo l’esercizio dei diritti collettivi vigenti sul patrimonio forestale oggetto dell’intervento richiesto*” [...]; “*non ricadono nel vincolo archeologico e che al loro interno non sono presenti dei **beni archeologici di interesse culturale** di cui agli artt. N. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 21 della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 dichiarati tali con decreto ministeriale*”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all’istanza, circa: la “*conformità con la **pianificazione territoriale vigente** (Piano Regolatore Comunale e Piano territoriale paesistico)*” ai sensi di quanto previsto all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 [...]; il non ricadere, per l’area oggetto di taglio, nell’ambito di quei complessi forestali del Lazio, dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico o per la loro particolare valenza ecologica ed idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico e ritenuti meritevoli di conservazione ai sensi della **L.R. n. 43/74** (successivamente abrogata dall’art. 94 della L.R. n. 39/2002) ai quali sono stati imposti i divieti di cui all’art.2 della medesima L.R. [...]; l’assenza di “*pregressi **incendi** nell’area oggetto di taglio*”, ai sensi di quanto previsto all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 [...]; la presenza di viabilità forestale interna o limitrofa, in buone condizioni [...]; l’assenza di “**contiguità della sezione boschiva oggetto dell’intervento con strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale**, o con ferrovie, ai sensi di quanto previsto all’art. 93 del regolamento Regionale





n. 7/2005 [...]; “*l’assenza di contiguità della sezione boschiva oggetto dell’intervento con aree agricole a loro volta contigue a strade di ordine comunale o superiore ospitanti traffico veicolare extra locale*”, ai sensi di quanto previsto all’art. 93 del regolamento Regionale n. 7/2005 [...]; la presenza di linee di compluvio minori, anche se soggette a periodico deflusso, interne o limitrofe all’area boschiva (art. 48 del Regolamento Regionale n. 7/05), riconducibili al “Fosso di Magliano” per il quale è stata predisposta fascia di rispetto di ampiezza di almeno 10 m a partire dalle sponde con incremento della matricinatura > 20% rispetto al valore minimo [...]; l’assenza di contiguità della superficie oggetto dell’utilizzazione con aree boscate utilizzate **nei precedenti due anni** e sull’adozione di alcune misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

CONSIDERATO che l’estensione della tagliata in esame risulta compresa entro i limiti di cui all’art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, e che pertanto non si rende necessaria la specifica richiesta di deroga ai fini dell’utilizzazione di tale superficie boschiva;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento dell’assetto idrogeologico dei versanti interessati e della composizione specifica delle formazioni boschive è opportuno che l’intervento di utilizzazione sia rispettoso delle condizioni edafiche e della cenosi forestale onde assicurare il rinnovamento e la perpetuità del complesso boscato in oggetto;

CONSIDERATO che gli interventi colturali non implicano una modifica permanente dello stato dei luoghi e che il taglio colturale implica la sola eliminazione del soprassuolo arboreo, senza comportare sradicamento di piante che, con i loro apparati radicali, continuano a svolgere la funzione di stabilizzazione dei versanti, ostacolando l’innescio di eventuali fenomeni franosi;

RAVVISATA inoltre l’opportunità, sulla base degli indirizzi statali e regionali in materia forestale, di elevare l’efficienza ed il valore naturalistico delle cenosi boschive e di incrementarne le capacità produttive prevedendo un opportuno rilascio di matricine e favorendo i soggetti appartenenti a specie autoctone e/o pabulari;

RAVVISATA inoltre la possibilità che le superfici boschive siano oggetto di frequentazione anche da parte di persone estranee ai cantieri forestali, quali escursionisti, appassionati di attività sportive, cacciatori, raccoglitori di funghi etc., con conseguenti rischi per la relativa incolumità;

VERIFICATA la conformità dell’intervento richiesto con la normativa vigente in materia di gestione delle risorse forestali;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione acquisita;

VERIFICATA l’assenza di relazioni di parentela e affinità del responsabile del procedimento e dell’istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante l’acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l’assenza di proprio conflitto di interesse con il destinatario del provvedimento;

RITENUTO che l’utilizzazione boschiva in oggetto possa essere realizzata, in conformità alle premesse che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall’Istante, rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa





legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta;

per quanto sopra esposto, con la presente si comunica che si prende atto di quanto dichiarato nell'istanza dal della signora **Carta Liberatata in qualità di Rup – Responsabile settore IV del Comune di Magliano Romano**, in qualità di proprietario del bosco oggetto di intervento, e dal progettista **dott. For. Danilo Cola**, nella relazione tecnica progettuale, nonché nelle note integrative successivamente pervenute, e si informa che, per quanto di competenza, sulla base della documentazione acquisita e dell'istruttoria effettuata, considerato che il richiedente ed il progettista hanno fornito tutta la documentazione prevista ai sensi della vigente normativa, di cui sono responsabili nei limiti delle proprie competenze, **È CONCLUSO CON ESITO FAVOREVOLE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**. I lavori dovranno essere conclusi entro 18 mesi a partire dalla data del presente provvedimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 7/2005, fatta salva la richiesta di proroga, che ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 7/2005, può essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi. L'eventuale richiesta di proroga dovrà pervenire al Servizio prima della scadenza del presente provvedimento, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta della proprietà e di un tecnico abilitato in materia agroforestale, che attesti l'assenza di modificazioni del quadro ambientale, della vincolistica gravante sull'area di intervento e dell'assetto del soprassuolo oggetto dell'intervento, rispetto a quanto descritto nell'elaborato progettuale allegato all'originaria richiesta di taglio.

Le operazioni di taglio dovranno svolgersi in conformità a quanto dettato dalla vigente normativa di settore, con quanto previsto nella documentazione allegata alla Comunicazione di inizio lavori e successivamente trasmessa con le modifiche derivanti dal rispetto delle prescrizioni dettate da ogni N.O., Parere, Autorizzazione adottato dagli Enti competenti nel corso del procedimento in argomento.

Con la presente si informano pertanto i destinatari della conclusione del procedimento amministrativo di competenza di questo Servizio.

Si rammenta che permane l'obbligo di rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, e di quanto dichiarato nel progetto presentato ed approvato, così come opportunamente integrato, agli atti del Servizio.

Il presente atto si rilascia in conformità alle premesse, che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante e dai progettisti incaricati, rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta, ricordando alla proprietà destinataria dello stesso la necessità di operare nel rispetto della normativa di settore e delle seguenti prescrizioni, cui è subordinata la validità del presente Atto Autorizzativo:

- siano rispettate le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di tutela e trasformazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;
- prima dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmesso il piedilista di martellata per tutte le matricine di età superiore a due turni sottoposte al taglio, ai sensi del disposto degli artt. 35 e 36 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;
- siano rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, in particolare per quanto





concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo (artt. 65, 66, 67 e 68 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'eventuale abbandono del frascome sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o renderne più difficile lo spegnimento;

- **siano rigorosamente rispettate le prescrizioni contenute nel nulla osta preventivo**, pervenuto a questo servizio con prot. n. 0187249 del 01/12/2022, Determinazione n. A00400 del 17/11/2022, **rilasciato dal competente del Parco di Veio**;
- durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del cantiere forestale, tutelando l'incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento;
- lungo i crinali e nelle zone di elevata pendenza dovranno essere rispettati i criteri dettati all'art. 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
- lungo le linee di compluvio (*Fosso di Magliano*), anche se soggette a periodico deflusso superficiale, dovrà essere predisposta una fascia di rispetto di ampiezza pari ad almeno 10 metri da ambo i lati a partire dal bordo del fosso con intensificazione della matricinatura, secondo i criteri individuati all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 7/2005; all'interno di tale fascia si dovranno privilegiare tagli finalizzati all'asportazione di eventuali soggetti morti, deperienti o instabili che possano pregiudicare la stabilità delle sponde ed il regolare deflusso delle acque;
- durante le operazioni selvicolturali dovranno essere preservati dal taglio gli esemplari arborei costituenti un ricovero per la fauna selvatica silvestre, con particolare riguardo a quelli ospitanti eventuali nidi di piciformi e/o di rapaci;
- dovranno essere preservati dal taglio sia le formazioni rupestri, che gli esemplari arborei vetusti;
- le piante matricine da rilasciare, per ettaro, dovranno mediamente essere in numero non inferiore a quello previsto nel progetto di taglio, salvo quanto diversamente disposto nelle prescrizioni contenute in eventuali pareri preventivi rilasciati da altri enti competenti nel settore, dovranno essere ripartite tra piante del turno e piante di oltretorno, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa sulla base del disposto dell'art. 43 co. 2 del R.R. 7/2005 e dovranno inoltre essere scelte nella misura di almeno il 75% tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, con diametro non inferiore a quello medio indicato nel progetto di utilizzazione forestale, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, se resistenti all'isolamento, o a gruppi, in caso contrario, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante;
- andranno opportunamente salvaguardate, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure;
- dovranno essere preservati dal taglio, ai sensi della L.R. n. 61/74, gli esemplari di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e le altre specie protette eventualmente presenti;
- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste permanenti per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- nei tratti eventualmente soggetti a rischio di erosione o dissesto si raccomanda di realizzare interventi diretti ed indiretti di difesa del suolo e stabilizzazione dei versanti, privilegiando





l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della D.G.R. n. 4340/96;

- ai sensi della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, il materiale di risulta degli interventi di taglio, ove possibile, dovrà essere ridistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi (art. 67 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); in alternativa potrà essere conferito ad idonei impianti di recupero di materiale di scarto vegetazionale (art 42 della L.R. 39/2002);
- l'eventuale esercizio del pascolo nella sezione interessata dall'utilizzazione boschiva in oggetto dovrà attenersi rigorosamente a quanto disposto agli artt. 106 e 108 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; si precisa a questo proposito che per la realizzazione di recinzioni atte ad impedire il pascolo nella tagliata, a norma della L.R. n. 53/98 dovrà essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione all'Ente competente (questa Amministrazione per recinzioni di altezza superiore a 200 cm, Amministrazione Comunale per recinzioni di altezza inferiore a 200 cm);
- qualora si rilevi nell'area di intervento la presenza di rifiuti abbandonati, si dovranno gestire gli stessi ai sensi della vigente normativa di settore.

Il presente atto non esonera la Richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente e viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli e/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto.

Nel rispetto di quanto previsto nella normativa europea (Direttiva 92/43/CEE) ed in quella nazionale (D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni), si invia copia della presente al competente ufficio della Regione Lazio, oltre agli enti in indirizzo, ai fini del rilascio di eventuali osservazioni.

Al fine di consentire i compiti di vigilanza previsti all'art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/02, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7 (comma 4) e 132 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, si trasmette copia del presente provvedimento al Gruppo Carabinieri Forestale Roma ed al Corpo di Polizia metropolitana, unitamente a copia della documentazione integrativa prodotta dall'Istante, per il seguito di competenza. Si rende noto inoltre che, ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7/2005, dovrà essere inviata comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori alla locale Stazione Carabinieri Forestale.

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR di Roma nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque comunicazione relativa al presente provvedimento si prega di fare riferimento al numero di fascicolo riportato nell'intestazione. Il presente documento verrà pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale all'interno dell'Albo Pretorio Web nella sezione “*Altri provvedimenti amministrativi*”.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Geol. Alessio Argentieri

“Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio. Rispetto all'apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”.

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma

Telefono: 06-67664303/4370/3561

Pec Dipartimentale: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail Servizio: difesasuolo@cittametropolitanaroma.it

<http://www.cittametropolitanaroma.it/>

<https://geologico.cittametropolitanaroma.it/>

